

**DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021**

**566/2021/R/EEL**

**APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI NETTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 98/11 AI CLIENTI FINALI DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA E AI CLIENTI DELLE OFFERTE P.L.A.C.E.T.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1184<sup>a</sup> riunione del 9 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto-legge 91/18);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com e il relativo allegato A (di seguito: Codice di Condotta Commerciale);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2019, 365/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 365/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) e in particolare gli Allegati A e C recanti, rispettivamente:
  - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV) in vigore dall’1 gennaio 2021;
  - Disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2018, 321/2019/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 458/2021/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 458/2021/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede: - l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva; - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- l’articolo 2 del decreto legislativo 379/03 prevede, da un lato, che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni in base ai quali Terna è tenuta a elaborare una proposta di disciplina del mercato della capacità e, dall’altro lato, che tale proposta sia approvata dal Ministero dello Sviluppo economico con proprio decreto, sentita l’Autorità;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha stabilito i criteri e le condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 379/03; successivamente la deliberazione 365/2019/R/eel ha integrato tale disciplina (i) precisando le voci che concorrono alla determinazione dell’onere netto derivante dal mercato della capacità, (ii) definendo le modalità e le tempistiche che devono essere applicate da Terna nell’ambito del *settlement* delle partite economiche del mercato della capacità e (iii) stabilendo che, con riferimento agli anni di consegna 2022 e 2023, la quota dell’onere netto complessivo che deve essere coperta in funzione della quota di prelievo dell’utente del dispacciamento in prelievo nelle ore di picco (fuori picco) del sistema elettrico sia pari al 70% (30%);
- in dettaglio, la deliberazione 365/2019/R/eel ha introdotto a partire dall’anno 2022 l’applicazione agli utenti del dispacciamento in prelievo di un corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità (di seguito: corrispettivo mercato capacità), definito mensilmente da Terna, con riferimento a ciascun utente del dispacciamento, come somma di:
  - due corrispettivi unitari, il primo da applicarsi all’energia elettrica prelevata dal singolo utente del dispacciamento nelle ore di picco del sistema elettrico e il

secondo da applicarsi all'energia elettrica prelevata nelle restanti ore diverse dalle ore di picco;

- una componente pari alla quota parte dell'importo di cui al comma 14.1, lettera c) della deliberazione ARG/elt 98/11, da attribuire a ciascun utente del dispacciamento in prelievo, in funzione dell'energia autoprogrammata in prelievo per effetto della registrazione di programmi C.E.T di prelievo in esecuzione di acquisti netti registrati a termine la cui controparte diretta o indiretta avrebbe dovuto versare il corrispettivo variabile in assenza dell'esenzione di cui al comma 7.1, lettera d) della medesima deliberazione;
- operativamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dei predetti corrispettivi, Terna definisce e pubblica, tra l'altro:
  - l'elenco delle ore di picco del sistema elettrico relative all'intero anno, le quali possono variare da un anno all'altro;
  - il corrispettivo mercato capacità da applicare, per l'intero anno, nelle ore di picco;
  - il corrispettivo mercato capacità da applicare nelle ore diverse dalle ore di picco nel primo trimestre dell'anno; tale valore viene successivamente aggiornato entro il 15 del mese antecedente il trimestre di applicazione;
- nell'ambito della consultazione propedeutica all'adozione del predetto provvedimento, alcuni operatori hanno chiesto di chiarire le modalità con le quali gli operatori del mercato *retail* possono applicare, in fase di fatturazione, un corrispettivo unitario differenziato nelle ore di picco e nelle ore di fuori picco in assenza delle misure di consumo orarie; sul punto la deliberazione 365/2019/R/eel ha fatto rimando a successivi documenti per la consultazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 458/2021/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle modalità di applicazione del corrispettivo mercato capacità;
- in dettaglio, per quanto riguarda il servizio di maggior tutela, l'orientamento posto in consultazione prevede che sia l'Autorità a determinare il corrispettivo mercato capacità in maniera monoraria e a includerlo nella quantificazione dell'elemento *PD* a copertura dei costi di dispacciamento del corrispettivo *PED*; a tal fine, in ogni trimestre tale corrispettivo sarà pari al rapporto tra i valori orari dei corrispettivi di capacità definiti da Terna ponderati al profilo del fabbisogno orario dell'Acquirente unico e la stima del fabbisogno trimestrale di Acquirente unico;
- anche con riferimento al servizio a tutele gradualmente l'orientamento sottoposto a consultazione prevede la definizione da parte dell'Autorità del corrispettivo che gli esercenti il servizio computeranno, opportunamente corretto per le perdite di rete, per la fatturazione del corrispettivo  $C_{DISP}$  di cui al comma 34.8 del TIV; al riguardo tale corrispettivo sarà:
  - pubblicato prima dell'inizio di ciascun trimestre;
  - differenziato per ogni mese di tale periodo;
  - definito utilizzando una stima del profilo del fabbisogno orario dei clienti; al riguardo, anche in ragione dell'impossibilità di separare le informazioni relative

al profilo di prelievo dei clienti del servizio rispetto al profilo degli altri clienti serviti nel mercato libero dall'esercente a causa dell'unicità del contratto di dispacciamento in prelievo del relativo utente, la stima del fabbisogno orario sarà pari alla stima del profilo di Acquirente unico utilizzata per la definizione del corrispettivo relativo al servizio di maggior tutela;

- per quanto attiene il servizio di salvaguardia, nel documento per la consultazione 458/2021/R/eel viene prospettata la definizione da parte di Terna del corrispettivo mercato capacità da applicare ai contratti di dispacciamento relativi a tale servizio, in deroga alla disciplina generale di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11; in particolare Terna pubblicherà prima dell'inizio di ciascun trimestre il corrispettivo, differenziato in ciascun mese di detto periodo, utilizzando la propria miglior stima del profilo del fabbisogno orario dei clienti di salvaguardia;
- il documento per la consultazione 458/2021/R/eel non prospetta invece interventi relativi al mercato libero, nell'ambito del quale i corrispettivi applicati ai clienti finali, nonché le loro modalità di determinazione, sono liberamente stabiliti dai contratti tra i venditori e i clienti finali; costituiscono in tal senso un'eccezione gli orientamenti espressi in relazione alle offerte PLACET disciplinate dalla deliberazione 555/2017/R/com;
- al riguardo si osserva infatti che le offerte PLACET rappresentano uno specifico strumento rivolto ai clienti di piccola dimensione e prevedono, oltre a condizioni contrattuali uniformi tra le offerte dei diversi venditori, un prezzo della fornitura liberamente stabilito tra le parti ma articolato secondo una struttura predefinita dall'Autorità; tali caratteristiche rendono le offerte PLACET dei diversi venditori altamente comparabili da parte dei clienti finali; al fine di non compromettere tale comparabilità, il documento per la consultazione 458/2021/R/eel prospetta che il corrispettivo mercato capacità da applicare ai clienti sottoscrittori di tali offerte sia posto pari al corrispettivo mercato capacità del servizio a tutele graduali determinato dall'Autorità.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 458/2021/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 5 operatori e 4 associazioni loro rappresentative, un cliente finale di grandi dimensioni e una associazione di clienti finali industriali;
- in relazione agli orientamenti relativi alla determinazione del corrispettivo mercato capacità per il servizio di maggior tutela è stato manifestato un generale consenso rispetto a quanto illustrato in consultazione;
- in merito al servizio a tutele graduali e al servizio di salvaguardia, tutti gli operatori hanno espresso parere favorevole rispetto all'orientamento posto in consultazione di definire il corrispettivo mercato capacità in forma monoraria; alcuni rispondenti hanno tuttavia sollevato le seguenti criticità:
  - un operatore assegnatario di entrambi i servizi ha dichiarato di non reputare compatibile l'applicazione al cliente finale di un nuovo corrispettivo, a far data dall'1 gennaio 2022, con le necessarie modifiche dei sistemi di fatturazione che

- simile applicazione comporta nel tempo che residua; perplessità analoghe in merito alla necessità di interventi informatici sono state sollevate anche da una associazione di operatori, che non ha tuttavia sostanzialmente la propria risposta;
- un altro operatore assegnatario di entrambi i servizi ha segnalato analoghe criticità unicamente con riferimento al servizio di salvaguardia;
  - la generalità dei rispondenti condivide il principio generale relativo alla libera determinazione del corrispettivo mercato capacità nell'ambito del mercato libero, tuttavia, ad eccezione di un operatore, viene segnalato come tale determinazione non possa avvenire in tempi coerenti con l'entrata in vigore del corrispettivo per ragioni di tipo informatico, legate al tempo richiesto per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione, e di tipo normativo, stanti gli adempimenti informativi previsti dal Codice di Condotta Commerciale per i clienti di minori dimensioni; per ovviare a tali criticità:
    - la maggior parte dei rispondenti chiede che, quantomeno per un periodo transitorio, l'Autorità determini il corrispettivo mercato capacità da applicare ai clienti finali del mercato libero accorpandolo ad altri corrispettivi per il servizio di dispacciamento già esistenti;
    - un operatore e una associazione rappresentativa auspicano che le modalità di fatturazione del corrispettivo mercato capacità da parte di Terna agli utenti del dispacciamento siano tali da permetterne una fatturazione al cliente finale in forma passante;
  - le criticità rappresentate per il mercato libero sono state ribadite anche con riferimento agli orientamenti relativi al corrispettivo mercato capacità delle offerte PLACET;
  - le osservazioni pervenute dal cliente finale di grandi dimensioni e dall'associazione di clienti finali industriali non risultano attinenti agli orientamenti posti in consultazione; pertanto, non sono trattate oltre in questa sede.

**RITENUTO CHE:**

- tra le finalità della deliberazione ARG/elt 98/11 recante la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica si annovera quella di assicurare un'equa ripartizione dei relativi oneri fra i consumatori finali, ripartendo i costi di approvvigionamento della capacità sugli utenti del dispacciamento in prelievo per una quota maggioritaria in funzione del rispettivo contributo al carico del sistema nelle ore incluse nel picco di carico del sistema e per una quota minoritaria in funzione del rispettivo contributo al carico del sistema nelle ore escluse dal picco di carico del sistema, in ragione della differente probabilità che si verifichino situazioni di inadeguatezza del sistema nei due differenti raggruppamenti di ore;
- l'integrazione della predetta disciplina operata nell'anno 2019 a mezzo della deliberazione 365/2019/R/eel ha, tra l'altro, confermato tale orientamento introducendo, a partire dall'1 gennaio 2022, il corrispettivo mercato capacità;
- fermo restando quanto sopra, l'intervento oggetto del presente provvedimento si configura come necessario unicamente per i servizi di ultima istanza, rispetto ai quali l'Autorità è tenuta a definire, pur tenuto conto delle rispettive differenti caratteristiche,

la disciplina delle condizioni economiche, e per le offerte PLACET in ragione della peculiare regolazione che le caratterizza;

- per quanto attiene il servizio di maggior tutela, come noto, l’Autorità determina in toto le condizioni economiche che gli esercenti sono tenuti ad applicare al cliente finale, per cui risulta coerente con l’attuale assetto regolatorio l’adeguamento delle modalità di calcolo dell’elemento *PD* del corrispettivo *PED* secondo quanto posto in consultazione;
- in relazione al servizio a tutele graduali e al servizio di salvaguardia, come peraltro illustrato anche in sede di consultazione, le modalità di determinazione di un corrispettivo mercato capacità articolato su base oraria potranno essere valutate nell’ambito della definizione delle regole per l’assegnazione dei servizi per i prossimi periodi di erogazione; peraltro in relazione al servizio di salvaguardia l’applicazione di corrispettivi orari non risulterebbe attualmente coerente con le previsioni dell’articolo 4 del decreto 23 novembre 2007 relativo ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio;
- in merito all’impossibilità, lamentata da un operatore, di introdurre nell’ambito dei predetti servizi il corrispettivo mercato capacità:
  - con riferimento al servizio a tutele graduali, il documento per la consultazione 458/2021/R/eel non prevede l’introduzione di un ulteriore corrispettivo da applicare al cliente finale, bensì un addendo del corrispettivo *C<sub>DISP</sub>* applicato ai clienti del servizio ai sensi dell’articolo 34 del TIV, a copertura della generalità dei costi di dispacciamento sostenuti, al netto del corrispettivo di sbilanciamento effettivo e del corrispettivo di aggregazione delle misure;
  - con riferimento al servizio di salvaguardia, è il richiamato decreto 23 novembre 2007 a disporre l’applicazione dei corrispettivi di dispacciamento al cliente finale, non prevedendone tuttavia un’articolazione oraria e rendendo pertanto opportuno modificare la disciplina del calcolo del corrispettivo con riferimento agli utenti del servizio in questione; al riguardo poi, la regolazione dell’Autorità non prevede specifici obblighi circa le modalità di rappresentazione in fattura delle singole voci di costo, pertanto gli esercenti il servizio saranno liberi di adottare le modalità di esposizione che risultano compatibili con i propri sistemi di fatturazione;
- in relazione al mercato libero, nel rispetto del principio di libera contrattazione del prezzo tra le parti, l’Autorità non interviene a disciplinare le modalità di determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti, limitandosi ad approntare strumenti informativi atti a garantire la massima comprensione del cliente circa le condizioni applicategli; né si può ritenere che avrebbe dovuto farlo in relazione al corrispettivo mercato capacità oggetto del presente provvedimento a valle della sua introduzione nel 2019; non paiono quindi meritevoli di accoglimento le osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione in merito alle ragioni di tipo informatico e di tipo normativo che impedirebbero l’applicazione ai clienti finali del corrispettivo mercato capacità a partire dall’1 gennaio 2022;
- anche laddove per un periodo transitorio si volesse valutare di derogare al principio di libera contrattazione del prezzo sopra richiamato, il fatto che il corrispettivo mercato capacità applicato da Terna agli utenti del dispacciamento risulti diverso per ciascuno

di essi e non dipenda unicamente dall'energia elettrica prelevata dal singolo utente, preclude la possibilità che l'Autorità possa determinarne un valore unico da applicare ai clienti finali serviti da diversi venditori; al riguardo, per ragioni di maggiore chiarezza e raccordo normativo, risulta opportuno armonizzare la disciplina del TIS e le disposizioni di cui alle deliberazioni 111/06 e ARG/elt 98/11;

- inoltre, a fronte delle asserite difficoltà rappresentate dagli operatori che hanno risposto alla consultazione in merito all'aggiornamento dei contratti in essere rispetto al termine di applicazione del corrispettivo in questione previsto dalla deliberazione 365/2019/R/eel ma volendo comunque salvaguardare le esigenze informative dei clienti finali per permettere loro di poter verificare correttamente i costi della propria fornitura, si debba prevedere che i venditori siano tenuti quantomeno a informare i clienti circa il valore del corrispettivo mercato capacità e le modalità della sua determinazione nella prima bolletta in cui il medesimo trova applicazione; resta inteso che successive modifiche alle modalità di applicazione del corrispettivo dovranno essere comunicate al cliente come previsto dal Codice di condotta commerciale;
- sempre nell'ottica di favorire la comprensione del cliente finale anche in sede di consultazione del Portale Offerte, sia altresì opportuno omogeneizzare la denominazione del corrispettivo in questione definendolo “corrispettivo *mercato della capacità*” così da rendere lo stesso immediatamente identificabile e comparabile per il cliente finale tra tutte le offerte ivi visualizzate; a tal fine sarà pertanto obbligo degli operatori ricorrere alla predetta denominazione in sede di valorizzazione del corrispettivo nell'ambito delle offerte caricate sul Portale Offerte;
- da ultimo con riferimento alle offerte PLACET, la deliberazione 555/2017/R/com prevede che il venditore definisca liberamente, in accordo a una struttura predefinita, il prezzo a copertura dei costi diversi da quelli relativi alle tariffe per i servizi di rete, agli oneri generali di sistema e ai corrispettivi di dispacciamento, così come individuati dal TIS; al riguardo, l'applicazione alle offerte PLACET del corrispettivo mercato capacità determinato dall'Autorità secondo quanto illustrato nel documento per la consultazione 458/2021/R/eel risulta coerente con le finalità di comparabilità che tale strumento intende soddisfare, fermo restando anche in questo caso l'obbligo in capo al venditore di fornire al cliente finale le relative informazioni nella prima bolletta in cui tale corrispettivo troverà applicazione;
- le modalità di esposizione del corrispettivo mercato capacità nelle fatture dei clienti del mercato libero, ivi inclusi i clienti sottoscrittori di offerte PLACET, potranno essere definite autonomamente da ciascun venditore a condizione che ne venga data indicazione nella “guida alla lettura della bolletta” di cui all'articolo 20 della Bolletta 2.0.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- modificare secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 458/2021/R/eel:

- il TIV, prevedendo l'inclusione del corrispettivo mercato capacità nell'elemento *PD* del corrispettivo *PED* applicato ai clienti in maggior tutela e nel corrispettivo *C<sub>DISP</sub>* applicato ai clienti in tutele gradualità;
- la deliberazione 555/2017/R/eel relativa alla disciplina delle offerte PLACET, al fine di salvaguardarne la comparabilità, che ne rappresenta elemento costitutivo;
- il TIS, la deliberazione 111/06 e la deliberazione ARG/elt 98/11 al fine di armonizzare e chiarire maggiormente ai soggetti interessati la disciplina del *settlement* e dei conguagli del servizio di dispacciamento;
- stabilire, in linea con quanto prospettato nel documento per la consultazione 458/2021/R/eel, le modalità di determinazione da parte di Terna del corrispettivo mercato capacità relativo al servizio di salvaguardia, in deroga alla disciplina generale di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
- prevedere che in sede di caricamento delle offerte in seno al Portale Offerte i venditori utilizzino la denominazione *corrispettivo mercato capacità* per indicare il presente corrispettivo; saranno poi valutate in concomitanza con gli sviluppi tecnici del Portale Offerte modalità automatizzate per l'inserimento di detto corrispettivo

## **DELIBERA**

### *Articolo 1*

#### *Modificazioni al TIV*

- 1.1 Dall'1 gennaio 2022, sono apportate le seguenti modifiche al TIV:
- a) all'articolo 1, comma 1.1 le definizioni di **corrispettivo  $C_{DISP}$  (corrispettivo di dispacciamento)**, **elemento PD (prezzo dispacciamento)**, **parametro  $PD_{bio}$  (prezzo dispacciamento biorario)**, **parametro  $PD_F$  (prezzo dispacciamento per fascia)**, **parametro  $PD_F^{mens}$  (prezzo dispacciamento per fascia e mensile)** e **parametro  $PD_M$  (prezzo dispacciamento monorario)** sono sostituite dalle seguenti definizioni:
- “• **corrispettivo  $C_{DISP}$  (corrispettivo di dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento per l'energia elettrica all'ingrosso, inclusi gli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, al netto del corrispettivo di sbilanciamento effettivo e del corrispettivo di aggregazione delle misure, applicato nel servizio a tutele gradualità;
  - **elemento PD (prezzo dispacciamento)** è l'elemento del corrispettivo *PED*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della

deliberazione ARG/elt 98/11 per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;

- **parametro  $PD_{bio}$  (prezzo dispacciamento biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere a) e c), della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - **parametro  $PD_F$  (prezzo dispacciamento per fascia)** è la stima per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - **parametro  $PD_F^{mens}$  (prezzo dispacciamento per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - **parametro  $PD_M$  (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 e degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;”;
- b) all'articolo 1, comma 1.1 dopo la definizione di “**deliberazione ARG/elt 208/10**” è aggiunta la seguente definizione:
- “• **deliberazione ARG/elt 98/11** è la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11;”;
- c) all'articolo 34, il comma 34.8 è sostituito dal seguente comma:
- “34.8 Il corrispettivo  $C_{DISP}$  è determinato come prodotto tra il parametro  $\lambda$  di cui al comma 10.8 e la somma del corrispettivo di capacità di cui al comma 34.8bis e dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS, del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all'articolo 23bis del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui all'articolo 15 del TIS.”;

d) all'articolo 34, dopo il comma 34.8 è introdotto il seguente comma:

“34.8bis Il corrispettivo di capacità di cui al comma 34.8 copre i costi attribuibili ai clienti finali in tutele graduali connessi al corrispettivo applicato all'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11. Entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione, l'Autorità pubblica i valori del corrispettivo calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali.”.

### **Articolo 2**

#### *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/eel*

2.1 Dall'1 gennaio 2022, all'articolo 18, comma 18.1 dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/eel, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti lettere:

- “c) i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all'utente del dispacciamento, nonché il corrispettivo di capacità determinato ai sensi del comma 34.8bis del TIV, tenendo conto delle perdite di rete;
- d) il corrispettivo di cui all'Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, il corrispettivo di cui all'Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia e il corrispettivo di cui all'Articolo 25ter del TIS ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali, così come applicati da Terna;”.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche al TIS*

3.1 Dall'1 gennaio 2022, sono apportate le seguenti modifiche al TIS:

- a) all'articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di **deliberazione 292/2006** sono aggiunte le seguenti definizioni:
  - “xxbis) **deliberazione ARG/elt 98/11** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e successive modificazioni e integrazioni;
  - xxter) **deliberazione 566/2021/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;”;
- b) all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di **TIV** è sostituita dalla seguente definizione:

- “bbb) **TIV** (Testo Integrato Vendita) è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel;”;
- c) all’articolo 22, comma 22.1, lettera b), dopo le parole “Articolo 23” sono aggiunte le seguenti parole “, all’Articolo 23bis”;
- d) all’articolo 22, comma 22.2, la lettera b) è sostituita con la seguente:  
“b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo:  
- paga a Terna se negativo, ovvero riceve da Terna se positivo, il corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all’Articolo 23bis lettera a), per ciascun punto di dispacciamento incluso nel contratto di dispacciamento di cui al comma 4.13 del TIV ovvero di cui all’Articolo 23bis lettera b), per i punti di dispacciamento diversi da quelli di cui alla lettera a);  
- paga a Terna i corrispettivi di dispacciamento in base all’energia prelevata di cui all’Articolo 24;”;
- e) dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Articolo 23bis**

##### *Corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità*

- 23bis.1 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità sostenuto da Terna è determinato:
- a) ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione 566/2021/R/eel per gli utenti del dispacciamento titolari dei contratti di dispacciamento di cui al comma 4.13 del TIV;
- b) ai sensi del comma 14.8 della deliberazione ARG/elt 98/11, per tutti gli altri utenti del dispacciamento.”;
- f) alla fine dei commi 29.2 e 32.2 del TIS, prima del “.” sono aggiunte le seguenti parole “, nonché dei:
- a) corrispettivi unitari a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità relativo al servizio di salvaguardia di cui al comma 6.2 della deliberazione 566/2021/R/eel, nel caso di utenti del dispacciamento titolari dei contratti di dispacciamento di cui al comma 4.13 del TIV;
- b) corrispettivi unitari a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità di cui al comma 14.8, lettere a) e b), punti ii. della deliberazione ARG/elt 98/11, nel caso degli utenti del dispacciamento diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma.”;
- g) alla fine del comma 52.1, lettera b), punto ii), del TIS, prima del “;” sono aggiunte le seguenti parole “, nonché i:
- a) corrispettivi unitari a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità relativo al servizio di salvaguardia di cui al comma 6.2

- della deliberazione 566/2021/R/eel, nel caso di utenti del dispacciamento titolari dei contratti di dispacciamento di cui al comma 14.13 del TIV;
- b) corrispettivi unitari a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui al comma 14.8, lettere a) e b), punti ii. della deliberazione ARG/elt 98/11, nel caso degli utenti del dispacciamento diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma.”;
- h) al comma 57.2, lettera c), dopo le parole “corrispettivi di dispacciamento in base all’energia prelevata” sono aggiunte le seguenti:” e del corrispettivo a copertura dell’onere netto di approvvigionamento della capacità”;
- i) l’articolo 77 è soppresso.

#### **Articolo 4**

##### *Modifiche alla deliberazione ARG/elt 98/11*

4.1 Dall’1 gennaio 2022, sono apportate le seguenti modifiche alla deliberazione ARG/elt 98/11:

- a) al comma 14.4, l’ultima lettera dell’elenco puntato è sostituita con le seguenti:  
“d) gli importi di cui al comma 14.1, lettere g) e i), per la parte non considerata nelle precedenti determinazioni;  
e) la quota parte del saldo netto degli importi di cui al comma 14.9 da considerare nell’aggiornamento del singolo trimestre.”;
- b) al comma 14.8, le parole “In ciascun mese” sono sostituite dalle parole “Fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione 566/2021/R/eel, in ciascun mese”;
- c) il comma 14.9 è sostituito dal seguente comma:  
“14.9 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 14.4, Terna tiene conto de:  
- il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell’applicazione dell’articolo 23bis, lettera b), del TIS alla liquidazione delle partite economiche di conguaglio per l’illuminazione pubblica di cui all’articolo 32 del TIS;  
- il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell’applicazione dell’articolo 23bis, lettera b), del TIS alla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di cui all’articolo 59 del TIS, ripartito su due trimestri successivi;  
- il saldo fra i proventi e gli oneri maturati per effetto dell’applicazione dell’articolo 23bis lettera b), del TIS alla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche

tardive di cui all'articolo 67 del TIS, ripartito su quattro trimestri successivi.”;

- d) il comma 14.10 è sostituito dal seguente comma:  
“14.10 La determinazione e liquidazione del corrispettivo di cui al comma 14.8 sono regolate ai sensi del TIS.”.

### **Articolo 5**

#### *Modifiche alla deliberazione 111/06*

- 5.1 Dall'1 gennaio 2022, al comma 44.2, lettere c), d) ed e), della deliberazione 111/06, prima delle parole “assunto con segno negativo” sono aggiunte le seguenti parole “non già considerato ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11 e di cui all'articolo 6 della deliberazione 566/2021/R/eel.”.

### **Articolo 6**

#### *Corrispettivo di capacità relativo al servizio di salvaguardia*

- 6.1 In parziale deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11, agli utenti di dispacciamento in prelievo titolari dei contratti di cui al comma 4.13 del TIV, Terna applica un corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità calcolato ai sensi del presente articolo.
- 6.2 Con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese antecedente il trimestre di applicazione, Terna determina e pubblica per ciascun mese del trimestre il corrispettivo unitario di capacità relativo al servizio di salvaguardia. A tal fine Terna:
- a) calcola la somma del prodotto, in ciascuna ora, dei valori orari dei corrispettivi di cui ai commi 14.3 e 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/11 e della migliore stima dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai clienti in salvaguardia;
  - b) somma all'importo di cui alla lettera a) gli importi di cui al comma 14.6 della deliberazione ARG/elt 98/11 da attribuire agli utenti del dispacciamento in prelievo titolari dei contratti di cui al comma 4.13 del TIV, nonché gli eventuali importi rinvenienti dall'applicazione dei commi 6.4 e 6.5;
  - c) divide l'importo di cui alla lettera b) per la migliore stima dell'energia elettrica complessivamente prelevata in ciascun mese del trimestre dai clienti in salvaguardia.
- 6.3 In ciascun mese il corrispettivo di capacità di competenza di ciascun utente del dispacciamento titolare dei contratti di cui al comma 4.13 del TIV è pari al prodotto fra l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese e il corrispettivo unitario di capacità di cui al comma 6.2.

- 6.4 La prima determinazione del corrispettivo effettuata ai sensi del comma 6.2 ha luogo entro il giorno 15 dicembre 2021 con riferimento ai mesi del trimestre gennaio – marzo 2022. Per i mesi di ciascun trimestre successivo, Terna tiene conto, ai fini della quantificazione del corrispettivo, delle eventuali differenze, positive o negative, relative agli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati di consuntivo, derivanti dall'applicazione, del corrispettivo di cui al comma 6.2:
- a) alla stima dell'energia elettrica di cui al comma 6.2, lettera b);
  - b) all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento in prelievo titolari dei contratti di cui al comma 4.13 del TIV.
- 6.5 Fermo restando quanto previsto dal TIS e dall'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11, in materia di liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive, e dal Titolo IV del medesimo TIS in materia di conguagli su base annuale, in esito a ciascuna SEM Terna, con riferimento ai contratti di cui al comma 4.13 del TIV:
- a) calcola la somma, per ciascun periodo di riferimento cui si riferisce la SEM, del prodotto dei valori orari del corrispettivo di cui ai commi 14.3 e 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/11 e dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora dagli utenti del dispacciamento in prelievo titolari dei contratti di cui al comma 4.13 del TIV, aggiornata a seguito delle rettifiche dei dati di misura comunicati ai fini della SEM o della determinazione dell'energia prelevata ai fini dei richiamati conguagli annuali;
  - b) somma all'ammontare di cui alla lettera a), gli importi di cui al comma 14.6 della deliberazione ARG/elt 98/11 attribuiti agli utenti del dispacciamento in prelievo titolari dei contratti di cui al comma 4.13 del TIV;
  - c) determina la differenza, positiva o negativa, tra l'ammontare di cui alla lettera b) e il prodotto, per ciascun mese del periodo di riferimento, tra il corrispettivo determinato ai sensi dei commi 6.2 e 6.4 e l'energia elettrica complessivamente prelevata dagli utenti del dispacciamento in prelievo titolari dei contratti di cui al comma 4.13 del TIV, aggiornata a seguito delle rettifiche dei dati di misura comunicati ai fini della SEM o della determinazione dell'energia prelevata ai fini dei richiamati conguagli annuali;
  - d) tiene conto dell'importo di cui alla lettera c) nell'ambito della prima determinazione utile del corrispettivo unitario di cui al comma 6.2.

### **Articolo 7**

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- 7.1 Entro la fine del mese di dicembre 2021, l'Autorità pubblica il valore del corrispettivo di cui al comma 34.8bis del TIV applicato ai clienti del servizio a tutele gradualità nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022.

- 7.2 I venditori sono tenuti a informare i clienti circa il valore del corrispettivo mercato capacità e le modalità della sua determinazione nella prima bolletta in cui il medesimo trova applicazione, fermo restando l'obbligo di comunicare al cliente successive modifiche alle modalità di applicazione di tale corrispettivo come previsto dal Codice di condotta commerciale.
- 7.3 Nelle more dell'individuazione di modalità automatizzate per l'inserimento del corrispettivo di cui al presente provvedimento nel Portale Offerte, in sede di caricamento delle offerte in detto portale i venditori utilizzano la denominazione *corrispettivo mercato capacità*.
- 7.4 Il presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione 111/06, l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 98/11, l'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/eel, il TIS e il TIV, come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*